

## COMUNICATO STAMPA

### **Enti associativi, cambiano i dati ma il modello Eas resta**

In caso di variazione dei dati identificativi dell'ente o del rappresentante legale non è necessario l'invio di un nuovo modello Eas, in quanto queste informazioni sono già state comunicate all'Amministrazione finanziaria. Gli enti associativi devono, infatti, trasmettere tali variazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso i modelli AA5/6 e AA7/10.

Con la risoluzione n. 125/E di oggi, viene chiarito che, per evitare inutili duplicazioni, non occorre comunicare i nuovi dati della sezione "Dati relativi all'Ente e "Rappresentante legale" del modello Eas, essendo già questi in possesso dell'Agenzia.

Si ricorda che il modello, fornendo dati e notizie utili a conoscere e monitorare gli enti associativi, consente di rafforzare la capacità di controllo del Fisco per favorire il contrasto alla concorrenza sleale tra operatori.

Il testo della risoluzione n. 125/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Inoltre, su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

**Roma, 6 dicembre 2010**